



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 novembre 2010 (12.11)
(OR. en)**

16151/10

PECHE 279

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 11 novembre 2010

Destinatario: Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

Oggetto: Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2010) 651 definitivo.

All.: COM(2010) 651 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 10.11.2010
COM(2010) 651 definitivo

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'attuazione del regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio relativo alla protezione
degli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da
pesca di fondo**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'attuazione del regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio, entro il 30 giugno 2010 la Commissione è tenuta presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del regolamento stesso, eventualmente corredata di proposte di modifica.

1. Contesto

1.1. Caratteristiche degli ecosistemi marini vulnerabili

È noto che alcuni elementi dei grandi fondali marini, quali le montagne sottomarine, le scogliere coralline e i camini idrotermali, sono punti caldi di biodiversità e attirano un gran numero di pesci. Si tratta di ecosistemi estremamente vulnerabili per una serie di ragioni, tra cui il lento ritmo di crescita che caratterizza la vita nei grandi fondali marini e la fragilità degli organismi che forniscono sostegno strutturale agli habitat, come i coralli e le spugne. Nonostante la ricerca scientifica su tali organismi ed ecosistemi sia aumentata negli ultimi anni, anche grazie a progetti finanziati dall'UE quali Hermes, Hermione e Coralfish, è necessario migliorare le conoscenze sulla loro biologia e distribuzione, nonché sulle attività di pesca ad essi associate. Questi ecosistemi vulnerabili sono minacciati sia da cause naturali, come il cambiamento climatico e l'acidificazione degli oceani, che da una serie di attività antropogeniche, come la pesca di fondo e l'estrazione mineraria in alto mare, la bioprospezione e il turismo dei fondali marini. Se da un lato producono vantaggi economici, tali attività contribuiscono dall'altro alla distruzione degli habitat e alla conseguente perdita progressiva di biodiversità marina.

1.2. Azione internazionale e dell'UE

L'impatto esercitato da pratiche alieutiche distruttive, quali la pesca a strascico, sugli ecosistemi marini vulnerabili (EMV) in alto mare costituisce da tempo una preoccupazione per la comunità internazionale. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA) ha avviato un dibattito in materia nel 2004, che è culminato nel 2006 con l'adozione della risoluzione UNGA 61/105, alla quale la Comunità europea ha portato un importante contributo.

A sua volta l'UE ha adottato il regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo, che ha recepito nel diritto dell'Unione, e per alcuni aspetti ha addirittura rafforzato, le misure contenute nella risoluzione UNGA 61/105. L'UE è stata la prima organizzazione regionale o il primo Stato ad adottare tale normativa per le navi battenti bandiera dei suoi Stati membri operanti nelle zone d'altura in cui non esistono organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) o per le quali non sono state istituite misure transitorie durante i negoziati per la creazione di un'ORGP. Il regolamento è stato ritenuto necessario in quanto numerosi pescherecci a strascico dell'UE operano in zone non regolamentate da ORGP, in particolare nell'Atlantico sudoccidentale.

La proposta di regolamento del Consiglio è stata accompagnata da una valutazione dell'impatto in cui sono state esaminate tre opzioni: la prima consisteva nel non recepire la risoluzione UNGA 61/105, la seconda nell'imporre alle navi dell'UE un divieto unilaterale di pesca di fondo nelle acque d'altura e la terza nell'attuare la risoluzione attraverso un regolamento del Consiglio. La scelta è caduta sull'ultima opzione, considerata idonea a consentire il proseguimento delle attività di pesca d'altura esercitate nel rispetto dell'ambiente e a garantire nel contempo la protezione degli ecosistemi marini vulnerabili e, di conseguenza, il rispetto degli impegni assunti dall'UE nell'ambito delle Nazioni Unite.

Nel frattempo, sul fronte internazionale, l'Unione europea ha caldeggiato l'adozione di misure analoghe nell'ambito dell'ORGP competente, nonostante l'opposizione di altre parti contraenti. Per questo motivo non sempre i suoi sforzi sono stati coronati da successo e non tutte le misure proposte, tra cui quelle relative alle zone di fermo e ai livelli di soglia, sono state accolte.

1.3. Elementi principali della risoluzione UNGA 61/105

I paragrafi da 80 a 91 della risoluzione UNGA 61/105 stabiliscono le seguenti disposizioni:

- a) gli Stati e le ORGP gestiscono gli stock ittici di acque profonde in modo sostenibile e proteggono gli ecosistemi marini vulnerabili dalle pratiche di pesca distruttive, nel rispetto dell'approccio precauzionale e dell'approccio ecosistemico;
- b) nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale in cui la pesca di fondo non è regolamentata da accordi o da organizzazioni regionali di gestione della pesca o in cui non sono state istituite misure transitorie, entro il 31 dicembre 2008 le ORGP e gli Stati di bandiera valutano gli impatti di tutti i tipi di pesca di fondo d'altura e assicurano che vengano evitati impatti negativi significativi sugli ecosistemi marini vulnerabili, o in caso contrario, vietano tali tipi di pesca;
- c) nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale in cui la pesca di fondo non è regolamentata da accordi o da organizzazioni regionali di gestione della pesca o in cui non sono state istituite misure transitorie, le ORGP e gli Stati di bandiera vietano qualsiasi attività di pesca di fondo nelle zone d'alto mare in cui sono noti, o vi è possibilità che esistano, ecosistemi marini vulnerabili, a meno che o fintantoché non siano in grado di istituire misure di conservazione e di gestione atte ad impedire impatti negativi significativi sugli ecosistemi marini vulnerabili.

1.4. Sviluppi recenti

i) Orientamenti FAO

Gli orientamenti internazionali per la gestione della pesca in acque profonde d'alto mare della FAO, adottati nel settembre 2008, sono stati elaborati su richiesta del Comitato per la pesca della FAO per assistere gli Stati e gli accordi/le ORGP nell'attuazione delle disposizioni della risoluzione UNGA 61/105 riguardanti la protezione degli ecosistemi marini vulnerabili e la gestione a lungo termine della pesca in acque profonde d'alto mare.

Essi forniscono indicazioni non vincolanti sull'intera gamma delle misure necessarie per garantire una corretta gestione della pesca d'altura: quadro normativo, raccolta, trasmissione e valutazione dei dati, identificazione degli EMV e valutazione degli impatti negativi significativi, applicazione e controllo del rispetto delle norme,

misure necessarie ai fini della conservazione delle specie bersaglio e non bersaglio e degli habitat interessati.

ii) Risoluzione UNGA 64/72 sulla pesca sostenibile del 2009

Conformemente al paragrafo 91 della risoluzione UNGA 61/105, nella sessione del 2009 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite è stata esaminata l'attuazione delle misure adottate da Stati ed accordi/ORGP in risposta ai paragrafi da 83 a 90 della risoluzione.

Il testo definitivo della risoluzione del 2009 riflette le preoccupazioni espresse dall'UE e da alcune altre Parti circa l'insufficiente attuazione delle misure previste dalla risoluzione UNGA 61/105 sulla protezione degli EMV, con particolare riguardo alle disposizioni concernenti la valutazione preliminare delle attività di pesca di fondo di cui è chiesta l'autorizzazione e la protezione degli stock ittici di acque profonde.

La nuova risoluzione UNGA 64/72 invita gli accordi/le organizzazioni regionali di gestione della pesca e gli Stati a partecipare ai negoziati per la creazione di accordi/ORGP e gli Stati di bandiera ad adottare ed attuare senza indugio misure riguardanti:

- a) la valutazione preliminare all'autorizzazione delle attività di pesca di fondo,
- b) la definizione di protocolli, basati sui migliori pareri scientifici disponibili, applicabili in caso di scoperta di EMV;
- c) l'adozione di misure di conservazione e di gestione volte a garantire la sostenibilità a lungo termine degli stock di acque profonde.

La risoluzione prevede inoltre che l'attuazione di queste misure sarà riesaminata nel 2011.

Invita infine gli Stati ad applicare gli orientamenti della FAO sulla pesca in acque profonde e a vegliare affinché l'attuazione delle misure da essa contemplate sia compatibile con tali orientamenti.

1.5. Relazioni degli Stati membri

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per ogni semestre dell'anno civile ed entro i tre mesi successivi alla scadenza di tale semestre, una relazione indicante:

- a) le catture;
- b) il rispetto delle norme da parte dei pescherecci;
- c) le misure adottate per porre rimedio alle inosservanze e alle infrazioni gravi e per sanzionare tali comportamenti;
- d) le zone che sono state chiuse alla pesca.

Gli Stati membri sono inoltre tenuti a presentare tutte le valutazioni di impatto effettuate prima del rilascio dei permessi di pesca speciali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2.

Meno della metà degli Stati membri ha risposto entro il termine fissato (10 per il periodo gennaio-giugno 2009 e 11 per il periodo luglio-dicembre 2009). Le informazioni richieste sono state infine trasmesse a seguito di ripetuti solleciti della

Commissione. In base a tali informazioni, soltanto le imbarcazioni di uno Stato membro rientravano nel campo d'applicazione del regolamento.

2. Valutazione dell'attuazione delle misure previste dal regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio

2.1. Informazioni ricevute

L'attuazione delle misure in questione è stata valutata sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità dello Stato membro interessato conformemente all'articolo 13 del regolamento.

- a) Le navi erano tenute a conformarsi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio e a disporre del permesso di pesca speciale prescritto dal regolamento per la durata delle loro attività.
- b) Il permesso di pesca speciale aveva una durata limitata e specificava le zone in cui era consentito l'esercizio della pesca di fondo, le specie di cui era autorizzata la cattura, il tipo di attrezzo e le relative profondità di immersione.
- c) Lo Stato membro interessato ha autorizzato l'esercizio della pesca di fondo da parte suoi pescherecci soltanto in due zone specifiche dell'Atlantico sudoccidentale in cui tale attività era stata svolta per almeno due anni.
- d) Poiché l'esercizio della pesca di fondo era stato limitato a due zone in cui tale attività era stata praticata per almeno due anni, lo Stato membro interessato non ha effettuato valutazioni specifiche d'impatto, ritenendo improbabile che tali zone potessero ospitare ecosistemi bentonici potenzialmente vulnerabili all'uso di reti a strascico.
- e) Non sono stati registrati casi di inosservanza dei piani di pesca.
- f) I pescherecci non erano autorizzati a praticare la pesca di fondo in zone non sottoposte a valutazione.
- g) Nelle zone chiuse alla pesca non sono state registrate attività alieutiche.
- h) Per segnalare la scoperta inaspettata di ecosistemi marini vulnerabili sono stati utilizzati gli indicatori definiti dalla NEAFC, vale a dire la presenza di 100 kg di coralli vivi e di 1 000 kg di spugne vive per retata.
- i) Non sono stati segnalati rinvenimenti inaspettati di ecosistemi marini vulnerabili e non sono pertanto state applicate misure correttive.
- j) Non sono state accertate infrazioni gravi e non sono state quindi imposte sanzioni.
- k) Tutte le navi erano soggette a un programma di osservazione.

2.2. Discussione

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, i pescatori che chiedono un permesso di pesca speciale sono tenuti a presentare un piano di pesca particolareggiato indicante la zona in cui intendono operare. Scopo di tale disposizione è garantire che venga rispettato il principio della valutazione preliminare di impatto, per consentire una stima "ex ante" delle potenziali ripercussioni delle attività in questione secondo il disposto della risoluzione UNGA 61/105. Questa disposizione non è stata attuata dallo Stato membro interessato.

Lo Stato membro ha scelto invece di circoscrivere a determinate zone, definite dalle autorità competenti, l'attività dei propri pescherecci autorizzati, limitando in questo modo l'impronta delle proprie attività di pesca di fondo alle zone dell'Atlantico sudoccidentale in cui tali attività erano già state praticate in precedenza. Questa scelta era fondata sull'ipotesi che fosse improbabile che in tali zone esistessero ecosistemi bentonici potenzialmente vulnerabili all'uso di reti a strascico; per questo motivo la valutazione dell'impatto è stata estremamente limitata. Tuttavia non sono state fatte distinzioni tra le zone in cui la pesca di fondo era praticata abitualmente e quelle in cui aveva avuto luogo per periodi più brevi, come disposto sia dall'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento che dal paragrafo 48 degli orientamenti della FAO. Le zone in cui la pesca a strascico è stata praticata in modo meno intensivo, infatti, potrebbero ancora ospitare EMV che, benché danneggiati, avrebbero la possibilità di recuperare o rigenerarsi se adeguatamente tutelati. Sarebbe opportuno applicare con maggiore rigore il principio di precauzione. La Commissione proseguirà le consultazioni con lo Stato membro interessato per ovviare a questa situazione e garantire che gli operatori che chiedono un permesso di pesca speciale si conformino all'obbligo di presentare un piano di pesca, affinché sia possibile effettuare una corretta valutazione ex ante dell'impatto dell'attività prevista.

Lo Stato membro interessato ha realizzato una mappatura esaustiva delle acque internazionali dell'Atlantico sudoccidentale con una profondità inferiore a 1 500 m, al fine di localizzare gli EMV in tali zone come richiesto dalle risoluzioni UNGA. A giugno 2010, tuttavia, non erano ancora disponibili i risultati di tale esercizio di mappatura. La Commissione incoraggia la diffusione dei risultati di tali studi, che consentiranno di ottimizzare i risultati e di adottare misure di gestione più efficaci per la tutela degli ecosistemi marini vulnerabili.

Per concludere, la Commissione ritiene che occorra applicare con maggior rigore e precisione il regolamento (CE) n. 734/2008 al fine di garantire la piena attuazione delle misure previste dalle risoluzioni UNGA 61/105 e 64/72 da parte dei pescherecci battenti bandiera degli Stati membri dell'UE operanti nel campo d'applicazione del regolamento.

3. Prospettive future

Alla luce degli sviluppi intervenuti dopo l'adozione del regolamento, con particolare riguardo agli orientamenti internazionali per la gestione della pesca in acque profonde d'alto mare della FAO del 2008 e alla risoluzione UNGA 64/72 sulla pesca sostenibile del 2009, e tenuto conto del parere espresso dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) in relazione alla gestione delle attività di pesca considerate, occorre valutare l'opportunità di apportare al regolamento le modifiche di seguito illustrate.

3.1. Campo d'applicazione

Nell'attuale campo d'applicazione del regolamento non rientrano le zone regolamentate da ORGP o nelle quali i partecipanti ai negoziati per la creazione di una nuova ORGP hanno istituito misure transitorie.

Alcune ORGP sono state criticate per non avere attuato idonee misure per la tutela degli ecosistemi marini vulnerabili e per non aver tenuto conto dei pareri scientifici e del principio di precauzione. In alcuni casi le misure richieste dall'Unione europea (come la definizione di soglie più basse per le specie indicatrici) sono state respinte da altri membri dell'organizzazione.

Il campo d'applicazione del regolamento potrebbe quindi essere esteso per consentire l'adozione di misure unilaterali destinate ai pescherecci dell'UE operanti in zone regolamentate da ORGP, più rigorose di quelle adottate dall'ORGP, qualora l'UE ritenga che queste ultime non diano piena attuazione alle risoluzioni delle Nazioni Unite. Tale intervento consentirebbe all'UE di adempiere più efficacemente agli impegni assunti nell'ambito delle risoluzioni UNGA 61/105 e 64/72. Se da un lato vi si potrebbe ravvisare una disparità di trattamento tra le navi dell'UE e le navi di paesi terzi operanti nella stessa zona, dall'altro questa soluzione garantirebbe pari condizioni ai pescherecci dell'UE che praticano la pesca di fondo in zone diverse. Inoltre, la possibilità di adottare unilateralmente le misure che ritiene opportune e di cui propone l'adozione da parte di un'ORGP, ma che vengono respinte dagli altri membri dell'organizzazione, consentirebbe all'Unione di dimostrare la sua coerenza d'azione e di continuare a svolgere un ruolo esemplare, come ha fatto in passato con l'adozione dell'attuale regolamento.

3.2. Limitazione della capacità o dello sforzo di pesca

Per evitare qualsiasi trasferimento di capacità o di sforzo da altri tipi di pesca alla pesca in acque profonde, che rientra nel campo d'applicazione dal regolamento, sarebbe opportuno introdurre una disposizione che limiti la capacità e lo sforzo nella pesca di fondo d'altura al livello medio stabilito per un periodo determinato per le varie zone.

3.3. Valutazioni d'impatto

Il fatto di subordinare l'autorizzazione della pesca di fondo all'esecuzione di valutazioni d'impatto preliminari ha costituito uno degli aspetti fondamentali dei negoziati sulla revisione delle misure contenute nella risoluzione UNGA 61/105 ed è stato considerato un principio radicalmente innovativo nella gestione della pesca. Tuttavia, dalle informazioni pubblicate prima dei negoziati sulla risoluzione UNGA del 2009 è emerso che le valutazioni realizzate erano pochissime e di scarsa qualità.

Gli orientamenti della FAO definiscono, in particolare ai paragrafi da 17 a 20, 42, 47 e 48, precisi criteri per l'utilizzo delle valutazioni d'impatto. Il paragrafo 119 della risoluzione UNGA 64/72 richiama l'attenzione degli Stati di bandiera e delle ORGP sulla necessità di garantire che le valutazioni d'impatto realizzate prima di autorizzare determinate attività di pesca di fondo siano conformi a tali orientamenti. Il regolamento potrebbe includere un espresso riferimento ai suddetti paragrafi degli orientamenti e riportare il testo integrale del paragrafo 47 (riprodotto nel prosieguo), il quale potrebbe contribuire a migliorare la qualità delle valutazioni d'impatto realizzate dagli Stati membri.

47. Gli Stati di bandiera e gli accordi/le organizzazioni regionali di gestione della pesca devono realizzare valutazioni intese a stabilire se l'esercizio di attività di

pesca in acque profonde può produrre impatti negativi significativi in una data zona. Tale valutazione d'impatto verte, in particolare, sui seguenti aspetti:

i. il tipo/i tipi di pesca praticati o previsti, compreso il tipo di imbarcazioni ed attrezzi, le zone di pesca, le specie bersaglio e le possibili specie accessorie, i livelli di sforzo e la durata della pesca (piano di raccolta);

ii. i migliori dati scientifici e tecnici disponibili sullo stato attuale delle risorse alieutiche e le informazioni di base su ecosistemi, habitat e comunità presenti nella zona di pesca, cui si farà riferimento per valutare i futuri cambiamenti;

iii. l'individuazione, la descrizione e la mappatura degli EMV noti o probabili nella zona di pesca;

iv. i dati e metodi impiegati per individuare, descrivere e valutare gli impatti dell'attività, l'identificazione delle lacune nelle conoscenze e una valutazione delle incertezze contenute nelle informazioni presentate nella valutazione;

v. l'identificazione, la descrizione e la valutazione della frequenza, dell'entità e della durata degli impatti probabili, compresi gli impatti cumulativi delle attività interessate dalla valutazione degli EMV e delle risorse alieutiche a bassa produttività nella zona di pesca;

vi. una valutazione del rischio di impatti probabili derivanti da operazioni di pesca, intesa a identificare gli impatti negativi potenzialmente significativi, in particolare sugli EMV e sulle risorse alieutiche a bassa produttività; e

vii. le misure di mitigazione e di gestione proposte, intese ad evitare impatti negativi significativi sugli EMV e a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche a bassa produttività, nonché le misure destinate a monitorare gli effetti delle operazioni di pesca.

Il vigente regolamento sulla raccolta dei dati (regolamento (CE) n. 199/2008)¹ e la relativa decisione della Commissione (2008/949/CE)², che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca, stabiliscono obblighi riguardanti la raccolta dei dati afferenti agli indicatori dell'impatto del settore della pesca sull'ecosistema marino. Tali dati dovrebbero quindi costituire una componente essenziale delle valutazioni d'impatto.

3.4. Scoperta inaspettata di ecosistemi marini vulnerabili

Il regolamento vigente non definisce in modo preciso la nozione di "scoperta inaspettata di ecosistemi marini vulnerabili". Ciò ha consentito allo Stato membro interessato di applicare soglie molto elevate per le specie indicatrici della presenza di EMV (100 kg di coralli vivi e 1 000 kg di spugne vive per retata). Tali valori, simili a quelli utilizzati in passato da alcune ORGP (in particolare la NEFC e la NAFO) per stabilire la presenza di EMV, sono stati giudicati eccessivamente elevati dal CIEM.

¹ Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca.

² Decisione 2008/949/CE della Commissione, del 6 novembre 2008, che adotta un programma comunitario pluriennale in conformità del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca.

La permanenza di una specie nella rete dipende dalla sua taglia e dalla sua fragilità: una specie di piccole dimensioni o facilmente frammentabile ha meno probabilità di essere trattenuta dalla rete rispetto a una specie grande e resistente. Ancora non si conosce l'efficienza di cattura delle reti da pesca per acque profonde in relazione ai coralli e alle spugne. Se si applicano gli attuali orientamenti e si ipotizza un'efficienza di cattura del 10%, occorrono almeno 1 000 kg di coralli (o 10 000 kg di spugne) per far scattare la soglia che definisce la presenza di ecosistemi marini vulnerabili.

Nel parere trasmesso nel 2009 alla NEAFC, il CIEM ha dichiarato che era improbabile che una soglia unica potesse costituire un indicatore appropriato della presenza di EMV per tutte le specie, in quanto ciò presuppone che tutte le specie indicatrici della presenza di EMV abbiano la stessa probabilità di essere trattenute dalle reti da pesca. Ha inoltre affermato che le soglie esistenti erano probabilmente troppo elevate per specie fragili e rare quali i coralli o le spugne e che sarebbe stato auspicabile il ricorso a soglie più prudenti.

Pertanto, se il fatto di definire la nozione di "scoperta di EMV" sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili migliorerebbe l'efficacia del regolamento ai fini della tutela di tali ecosistemi, è opportuno prevedere la possibilità di modificare regolarmente le soglie in questione per tener conto dei più recenti pareri scientifici. Inoltre, ai fini di una maggiore precisione, dovrebbero essere utilizzati più di due taxa quali indicatori della presenza di EMV che costituiscono habitat strutturali.

Infine, non appena raggiunte le soglie stabilite per le specie indicatrici di EMV e informate le autorità come disposto dall'articolo 7, paragrafo 3, si dovrebbe procedere alla chiusura immediata (e almeno temporanea) del sito per consentire una valutazione della zona. Se la zona non viene chiusa immediatamente, l'ulteriore utilizzo di reti a strascico potrebbe causare la distruzione dell'ecosistema marino vulnerabile.

3.5. Regola dell'allontanamento

L'articolo 7 del regolamento stabilisce che, se un'imbarcazione individua un ecosistema marino vulnerabile, deve allontanarsi di almeno 5 miglia nautiche dal luogo del rinvenimento. Per la NEAFC e la NAFO la distanza richiesta è di sole 2 miglia nautiche, ritenute più idonee in tali zone di regolamentazione.

Non disponendo di alcune informazioni fondamentali (dimensioni delle colonie (patch) di coralli e di spugne e lunghezza dello strascico), il CIEM non ha potuto valutare la pertinenza scientifica di tali disposizioni per la zona di regolamentazione della NEAFC. Tuttavia, ipotizzando un tempo medio di immersione di 4 ore e una velocità media di strascico di 3,5 nodi, la distanza percorsa dalla rete da traino supererebbe le 9 miglia nautiche. Risulta quindi impossibile stabilire dove ha avuto luogo la scoperta dell'ecosistema marino vulnerabile e a partire da quale punto la nave deve allontanarsi di 5 miglia nautiche, in quanto l'EMV potrebbe trovarsi in un qualsiasi punto del percorso seguito dalla rete.

Secondo il CIEM una possibile alternativa consisterebbe nell'identificare tutte le zone in cui sono già state praticate attività di pesca (o in cui sono state praticate attività di pesca nel periodo per il quale esistono registrazioni). Si supporrebbe quindi che tutte le altre zone possano ancora contenere ecosistemi marini vulnerabili, da preservare vietando o limitando l'esercizio della pesca. La regola dell'allontanamento sarebbe limitata alle zone in cui la pesca è già stata praticata, con particolare riguardo

a quelle sfruttate in modo meno intensivo. Sarebbe opportuno abbassare le soglie che indicano la presenza di EMV e aumentare la distanza di allontanamento delle navi. Per meglio applicare tale regola sarà necessario raccogliere determinate informazioni (quali la lunghezza dello strascico) per poter definire le distanze di allontanamento più appropriate.

3.6. Presenza di osservatori a bordo delle navi

L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 734/2008 ha istituito un programma di osservazione per tutte le navi per l'intera durata delle operazioni di pesca. Tale disposizione avrebbe dovuto essere riesaminata entro il 30 luglio 2009. Tuttavia l'esame è stato rinviato per poter disporre delle esperienze fatte al riguardo dagli Stati membri, nell'ambito delle informazioni trasmesse in conformità del regolamento.

Dal 5 al 7 novembre 2007 si è svolto a Roma un seminario sui dati e sulle conoscenze riguardanti la pesca in acque profonde d'alto mare, al fine di esaminare lo stato attuale delle conoscenze in questo settore. Le raccomandazioni scaturite dal seminario prevedevano, tra l'altro, la necessità di includere nel programma di osservazione tutte le navi che praticano questo tipo di pesca. Il paragrafo 55 degli orientamenti della FAO precisa inoltre che occorre rafforzare la presenza di osservatori sulle navi che operano al di fuori della zona di regolamentazione di un accordo o di un'organizzazione regionale di gestione della pesca. Infine, le misure transitorie adottate dall'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFM) prevedono la presenza di osservatori qualificati a bordo di tutte le navi che praticano la pesca di fondo. Tale condizione è stata ritenuta necessaria per garantire la corretta applicazione dell'obbligo di allontanarsi dalla zona in presenza di determinati indicatori, in quanto consente di osservare le catture di ogni singola retata in tempo reale. La Nuova Zelanda sta già applicando tali misure.

Tenuto conto di ciò e del fatto che ancora non disponiamo di valutazioni d'impatto preliminari conformi ai criteri stabiliti al paragrafo 47 degli orientamenti della FAO, è opportuno continuare a sottoporre ad osservazione tutte le attività di pesca di fondo che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento. Tale disposizione dovrebbe essere riesaminata ogni tre anni.

4. Conclusioni

Negli ultimi anni l'UE ha svolto un ruolo di primo piano nella lotta per la protezione globale degli ecosistemi marini vulnerabili e delle attività di pesca d'altura ad essi associate. L'adozione del regolamento (CE) n. 734/2008, che recepisce le misure contenute nella risoluzione UNGA 61/105 del 2006, rispondeva alla necessità di proteggere efficacemente gli ecosistemi marini vulnerabili dall'impatto della pesca a strascico di fondo. In considerazione delle nuove raccomandazioni contenute nella risoluzione UNGA 64/72 del 2009 e del relativo riesame previsto nel novembre 2011, degli orientamenti internazionali per la gestione della pesca in acque profonde d'alto mare della FAO e degli ultimi pareri scientifici, la Commissione ritiene necessario modificare il regolamento, possibilmente sin dall'inizio del 2012, per poter tener conto dei nuovi sviluppi e istituire misure per la protezione degli ecosistemi marini vulnerabili più efficaci e basate sui dati scientifici più recenti.